

sardo cui egli accenna e quando verrà, io, onorevole Garavetti, le posso affermare che come si è accordato ad altri specchi d'acqua così si accorderà anche al suo il divieto temporaneo e la Commissione facendo così, a parer mio, non ostante il parere contrario della scienza, opererà bene ed in vantaggio dei pescatori.

PRESIDENTE. L'onorevole Cantarano ha presentato il seguente ordine del giorno:

La Camera invita il ministro:

1° a studiare se sia il caso di ritornare alle disposizioni dell'articolo 16 del regolamento 13 giugno 1880;

2° in ogni caso: ad applicare efficacemente le norme vigenti pel divieto temporaneo, con alcune reti, della pesca presso il lido, e per la pesca e vendita contro il disposto della tabella annessa al regolamento in vigore.

Ha facoltà di svolgerlo.

CANTARANO. Il mio ordine del giorno trova ragione in due disposizioni di questa legge. La prima contenuta nel comma b) dell'articolo 2 per l'obbligo fatto ai sindacati di *organizzare la vigilanza sulla pesca*, la seconda contenuta nel comma 3° dell'articolo 3 per i sussidi disposti ad enti morali o ad altre istituzioni che, tra le altre cose, cooperino alla *vigilanza per l'ossequio delle disposizioni legislative e regolamentari sulla pesca*.

Senza dubbio questo disegno di legge potrà essere di vantaggio alla numerosa classe dei pescatori.

Questi lavoratori, ai quali finora nessuno pensò, forse perchè, troppo sparsi per il lunghissimo nostro litorale, non poterono fare arrivare al Governo ed al Parlamento il grido collettivo delle loro sofferenze, mentre sono essi che hanno le più numerose insidie nella salute ed i più grandi pericoli nella vita in forza proprio del loro mestiere.

Da parecchi anni a questa parte poi, per aggravante, questo proletariato del mare davvero non trova più la giusta ricompensa del proprio lavoro.

Io do ode a voi, onorevole ministro, per le benefiche disposizioni contenute in questo disegno di legge, in forza del quale si fanno concessioni di zone pescherecce, esenzioni d'imposte, sussidi in denaro, previdenza, scuole e ricovero per gl'inabili, ma rilevo che se questa legge non viene integrata con altri provvedimenti rivolti a frenare la distruzione della flora dei nostri mari, le cooperative, tra non molto, non avranno soci ed i sindacati non avranno cooperative; poichè andrà diminuendo il numero dei pescatori, quando gli stessi non avranno più niente da pescare.

Ma se pure, onorevole ministro, non crede che si debbano dettare nuove norme più rispondenti alle progredite cognizioni per un più

ragionevole sfruttamento dei nostri mari, per lo meno disponga che, da oggi innanzi, siano rigorosamente applicate le norme vigenti.

È noto che quasi tutti i pesci indigeni dei nostri mari sul finire dell'inverno ed al principio della primavera depongono le loro uova presso il lido, dove le acque sono meno profonde, e dove il pascolo è più opportuno per i nascituri.

In quei mesi, i teneri ma vasti nidi non dovrebbero essere violati dalla capacità umana.

Per questa ragione la pesca con reti a strascico era nella stagione germinativa del tutto proibita nell'ex-regno di Napoli, ed è per questo che il regolamento del 13 ottobre 1880 dal primo dicembre al 1° maggio vietava la pesca, con reti od altro apparecchio a strascico tirati da terra o da galleggianti, ad una distanza minore di tre chilometri dalla costa, ed in ogni punto del mare ove la profondità fosse minore di otto metri.

Questa disposizione del regolamento del 1880 è rimasta delusa per la ingordigia dei pescatori e per il difetto di vigilanza da parte delle autorità. Ma vi è di più: le disposizioni restrittive del regolamento suddetto furono perniciosamente allargate col regolamento 13 novembre 1882, col quale il divieto è mantenuto per le sole reti tirate da galleggianti a vela, e finalmente la larghezza fu maggiore in forza del regio decreto 30 novembre 1884 che ridusse la distanza dal lido a solo un miglio marino, cioè a poco più della metà di quella che era nei regolamenti 1880 e 1882.

La mancata vigilanza non solo si è deplorata sui limiti assegnati alla pesca in un certo periodo dell'anno, ma anche sulle dimensioni dei pesci pescati e venduti sui mercati.

Ai regolamenti suddetti è annessa una tabella che determina la grandezza di ciascuna specie, grandezza al disotto della quale è proibita la pesca e la vendita. Ma dove mai si è elevata sui lidi o sui mercati una contravvenzione di simile natura? È così che disturbando la schiusa e distruggendo i pesciolini immaturi si diminuisce di anno in anno la flora e si rende grama la industria.

Onorevole ministro, se volete che questo disegno di legge risponda agli scopi sociali ed alle vostre filantropiche intenzioni, provvedete che sia conservata inesaurevole e rigogliosa la materia prima della nostra importante industria peschereccia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

RAVA, ministro di agricoltura, industria e commercio. Terrò conto delle raccomandazioni